

Fatturazione elettronica tra privati – Pubblicazione in Gazzetta

25 Agosto 2015

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2015 il **Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015** in materia di **fatturazione elettronica** tra privati, in attuazione della legge n. 23/2014 cd. “*Delega Fiscale*”.

In particolare, tra le novità introdotte a seguito dell’approvazione definitiva del Provvedimento, viene messa in evidenza l’esigenza di prevedere che **il sistema di generazione e trasmissione** delle fatture elettroniche **nesso a disposizione dall’Agenzia delle Entrate** deve essere idoneo anche ad **operare la conservazione** delle stesse.

A tal riguardo, il Governo ha stabilito che nella fase di emanazione del decreto attuativo relativo al nuovo sistema informatico vengano consultate le maggiori associazioni di categoria.

Con riferimento ai contenuti, **il decreto legislativo** “*in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici*” **prevede, dal 1° gennaio 2017**, la possibilità, per le imprese, **di optare per la trasmissione telematica** all’Agenzia delle Entrate **di tutte le fatture emesse e ricevute**, beneficiando di un “regime premiale” di semplificazione negli adempimenti.

Nel dettaglio, il D.lgs. 127/2015 contiene disposizioni relative:

- alla **fatturazione elettronica facoltativa tra privati** (art. 1);
- alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto (art. 2);
- agli “**incentivi**” previsti per i **soggetti che decidono di optare** per i suddetti regimi, anche sotto forma di **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** per specifiche categorie di soggetti (art. 3 e 4);
- alla **cessazione** di tali **effetti premiali** (art. 5).

Con riferimento alla **tempistica** per l’attuazione del **nuovo regime di**

fatturazione elettronica tra privati, il Provvedimento prevede il seguente *iter*:

- 1) **dal 1° luglio 2016**, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di "**generazione**" e "**trasmissione**" e "**conservazione**" delle fatture elettroniche, per consentire a tutti i soggetti IVA di utilizzare fatture telematiche anche tra privati;
- 2) **dal 1° gennaio 2017**, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle Entrate, mette gratuitamente a disposizione dei soggetti IVA il "Sistema di Interscambio"[\[1\]](#) per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato.

In merito, si evidenzia che tale meccanismo è previsto dal Legislatore in via facoltativa rispetto alle ordinarie regole di fatturazione, pertanto i **soggetti IVA potranno utilizzare il nuovo sistema di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017**.

L'**opzione** per la fatturazione telematica può essere esercitata a partire dalla medesima data e ha una **durata di cinque anni** che, se non revocata, si rinnova automaticamente per un ulteriore quinquennio.

Prossimamente, sarà emanato un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite preventivamente le *associazioni di categoria*, che definirà le modalità tecniche, il formato ed i termini per la trasmissione telematica delle suddette fatture.

Nel medesimo Provvedimento viene, altresì, previsto un **sistema "premiale"** per i **soggetti IVA che esercitano l'opzione** per il nuovo sistema di fatturazione elettronica tra privati.

A tal riguardo, di particolare importanza per le imprese che decidono di optare per l'utilizzo della fatturazione elettronica tra privati sono le **semplificazioni in materia di rimborsi IVA**.

In particolare, viene previsto, per tali soggetti, il diritto di ottenere **i rimborsi IVA** (di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/1972) in via prioritaria, ossia **entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale**, anche in assenza dei presupposti descritti dalla medesima norma[\[2\]](#).

Inoltre, per i contribuenti che decidono di optare per il nuovo metodo di fatturazione telematica, è prevista **l'eliminazione di una serie di adempimenti**, quali:

- la comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, cd. “**spesometro**” (art. 21 del DL 78/2010);
 - la comunicazione telematica annuale all’Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede/residenza nei cd. **Paesi Black list** (art. 1, co. 1, del DL 40/2010);
 - i modelli **INTRASTAT, limitatamente** alle sole **prestazioni** di servizi **ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario**.
- Infine, il decreto legislativo nell’ipotesi di **mancato invio telematico delle fatture o di invio parziale dei dati**, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n.471/1997 (da 258 a 2.065 euro), prevede la **cessazione degli effetti premiali** derivanti dall’esercizio dell’opzione.

[1] Tale Sistema è già operante per la fatturazione elettronica nei confronti della PA, obbligatoria dal 31 marzo 2015. Sul punto cfr. da ultimo ANCE “[Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA - Circolare n.1/DF/2015](#)” - ID N. 19660 del 10 marzo 2015 ed ANCE “[Fatturazione elettronica verso la P.A. - Nuovo Dossier ANCE](#)” - ID n. 17328 del 07 agosto 2014.

[2] In merito, si ricorda che l’art. 30, co. 2, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che: “*Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (pari a euro 2.582), all’atto della presentazione della dichiarazione:*

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

21730-Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 .pdf [Apri](#)